	Regolamento di istituto	Delibera CdI all. E	
		Copia N.	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
 “R. D’ARONCO”
33013 – GEMONA DEL FRIULI

con sezioni di: Istituto Professionale Industria e Artigianato
 Istituto Professionale per i Servizi Sociali
 Istituto Tecnico Industriale per Periti Informatici
 Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in Et  Adulta


**REGOLAMENTO DI ISTITUTO
 ALLEGATO E**

**Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari
 alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale**

L’art. 32 del decreto legge n. 223/2006 stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica debba individuare, nell’ambito del proprio ordinamento, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a personale esterno. Il presente Regolamento   stato pertanto redatto per disciplinare le procedure comparative preliminari alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’ISIS “D’Aronco” di Gemona.

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Esclusione dall’ambito di applicazione
- Art. 3 - Natura ed oggetto degli incarichi
- Art. 4 - Presupposti per l’attribuzione degli incarichi
- Art. 5 - Modalit  di individuazione del collaboratore
- Art. 6 - Modalit  di affidamento degli incarichi
- Art. 7 - Avviso di selezione
- Art. 8 - Misura del compenso
- Art. 9 - Pagamento della prestazione
- Art. 10 - Norme finali

	Regolamento di istituto	Delibera CdI all. E	
		Copia N.	

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente *Regolamento* definisce e disciplina le procedure comparative adottate dall'ISIS "D'Aronco" di Gemona per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale.

2. Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato.

3. Si definisce rapporto di prestazione occasionale quel rapporto di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione per un periodo non superiore ai 30 giorni, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo.

Art. 2

Esclusione dall'ambito di applicazione

1. Sono esclusi dal presente *Regolamento* gli incarichi conferiti a coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente e che per questa via esterna e prevalente svolgono un'attività professionale riconosciuta.

2. Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione del presente *Regolamento* i contratti di insegnamento.

3. Sono infine esclusi dall'ambito di applicazione del presente *Regolamento* gli incarichi occasionali e di collaborazione coordinata e continuativa per i quali:

- è previsto un corrispettivo annuo non superiore a Euro 1.000,00
- l'abilità richiesta è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa per l'esiguità di figure professionali presenti.

Art. 3

Natura e oggetto degli incarichi

1. Le prestazioni consentite, in carenza delle relative competenze scientifiche e tecnico-professionali, debbono rivestire carattere strumentale o sussidiario allo svolgimento di attività e/o compiti del personale dipendente.

2. L'oggetto delle prestazioni riguarda:


- studi, ricerche, soluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici, giuridico-amministrativi, traduzioni specialistiche
- attività tecnico-amministrative, legittimate esclusivamente dall'assenza o dalla carenza presso l'istituto di personale idoneo a svolgere l'attività richiesta
- attività di supporto alla didattica ed alla ricerca educativa.

Art. 4

Presupposti di attribuzione dell'incarico

1. Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a rapporti di prestazione occasionale è possibile per soddisfare esigenze cui l'ISIS "D'Aronco" di Gemona non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere, non solo deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione ma deve, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici

	Regolamento di istituto	Delibera CdI all. E	
		Copia N.	

- e determinati
- b. deve trattarsi di attività accessoria e strumentale alla didattica, alla ricerca o all'attività amministrativa
 - c. l'istituto deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
 - d. l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate
 - e. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione
 - f. il ricorso alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è consentito nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle disposizioni vigenti (*tale vincolo non si applica agli incarichi i cui oneri non gravano sul bilancio di funzionamento dell'istituto*).

ART. 5

Modalità di individuazione del collaboratore

1. La richiesta di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale deve rappresentare le seguenti esigenze:
 - i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante
 - la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste
 - il profilo professionale e le caratteristiche *curricolari* richieste
 - le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'istituto
 - la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo, la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.
2. La richiesta di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale deve essere presentata al dirigente scolastico, da parte dei responsabili delle singole iniziative all'interno delle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore.

ART. 6


Modalità di affidamento degli incarichi

1. Tutti gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati previo esperimento di procedura comparativa. La selezione, indetta con provvedimento del dirigente scolastico, avviene per titoli o per titoli ed esami. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti avverrà mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'istituto e sul sito web per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.

ART. 7

Avviso di selezione

1. L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
 - i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso
 - il termine e le modalità per la presentazione delle domande
 - i titoli e i requisiti richiesti
 - le modalità selettive previste (per titoli o per titoli e colloquio)
 - l'indicazione delle materie o del contenuto dell'eventuale colloquio

	Regolamento di istituto	Delibera CdI all. E	
		Copia N.	

- il diario dell'eventuale colloquio, il quale potrà essere fissato anche successivamente dalla commissione giudicatrice e reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'istituto
- il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore o al prestatore occasionale ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima dell'eventuale prova orale (nel caso di selezione per titoli e colloquio) dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le eventuali esclusioni.

3. La commissione di valutazione è nominata con atto del dirigente scolastico ed è formata da un minimo di tre componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzioni di segretario, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate. La partecipazione alle attività della commissione non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.

Art. 8

Misura del compenso

1. Il compenso viene determinato sulla base di una idonea giustificazione economica, eventualmente corredata da apposito preventivo e commisurato alla natura e qualità della prestazione, alla capacità professionale richiesta, ai risultati da conseguirsi, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali o agli usi.

2. In ogni caso non possono essere erogati compensi orari superiori a € 40,00 onnicomprensivi.

Art. 9

Pagamento della prestazione

1. Il compenso viene corrisposto in unica soluzione, al termine dell'incarico o in più soluzioni previa verifica della regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni stabilite dal contratto.

2. Possono comunque essere concessi, se previsti dal contratto, acconti sul corrispettivo in relazione alla rendicontazione del lavoro effettivamente svolto.

3. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, previa presentazione di regolare fattura o nota di addebito, rilasciata dall'interessato.

Art. 10

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Il presente *Regolamento* entra in vigore dal giorno dell'approvazione da parte del *Consiglio di istituto*.